



Avvocatura Generale dello Stato

Ipotesi di Contratto integrativo per l'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2023 ai fini della procedura per la progressione economica all'interno delle aree con decorrenza 01/01/2023 e per la definizione dei criteri di selezione.

L'Avvocatura dello Stato, rappresentata dalla delegazione di parte datoriale costituita con D.A.G. 19/05/2023 e presieduta dal Segretario Generale Avv. Maurizio Greco, e le OO.SS. firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali triennio 2019 - 2021, al fine di avviare la procedura per la progressione economica all'interno delle aree con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare:

- l'articolo 52, comma 1-bis, “[...] *Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. [...].*”

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'articolo 23, commi 1 e 2;

VISTO il Contratto Collettivo nazionale relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, d'ora in avanti “CCNL”, in particolare:

- l'articolo 7, comma 6, che, tra l'altro, dispone che: “*Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica:*
 - c) la quota di risorse di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione) da destinare alle progressioni economiche di cui all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree);*
 - c1) l'integrazione e la ponderazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree);*
 - y) la determinazione del termine di cui all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree), comma 2, lett. a);*
- l'articolo 14 rubricato “*Progressioni economiche all'interno delle aree*”;



Avvocatura Generale dello Stato

PRESO ATTO che il Fondo risorse decentrate dell'anno 2023 ammonta a € **1.160.863,58** per Risorse certe e stabili e pari ad € **874.803,00** al netto dell'IRAP e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione

CONVENGONO

Art. 1

(Indizione delle procedure di selezione)

1. Sono indette le procedure di selezione per l'attribuzione dei differenziali stipendiali, che si configura come progressione economica all'interno delle aree, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001 e non determina mansioni superiori, con decorrenza 1° gennaio 2023 e con riserva di esecuzione dell'esito delle procedure stesse ad avvenuta certificazione, da parte dei competenti organi di controllo, di questa ipotesi di accordo e ad avvenuta sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo in parola entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
2. I contingenti di personale cui attribuire lo sviluppo economico, di cui al precedente comma, sono così determinati:

AREA	n. di differenziali stipendiali a livello Nazionale
OPERATORI	19
ASSISTENTI	138
FUNZIONARI	42
Totale	199

3. È destinata al finanziamento delle progressioni economiche con decorrenza 1° gennaio 2023 la somma di € **282.200,00**; la restante quota del Fondo Risorse Decentrate 2023, pari a € 592.803,00, sarà destinata con successivo accordo agli altri istituti contrattuali da finanziare per l'anno 2023.



Avvocatura Generale dello Stato

Art. 2

(Destinatari e requisiti di ammissione)

1. La procedura selettiva per l'attribuzione di "differenziali stipendiali" di cui all'art. 1, distinta per le tre aree di inquadramento Operatori – Assistenti – Funzionari, è destinata ai dipendenti appartenenti al ruolo dell'Avvocatura dello Stato alla data del 1° gennaio 2023, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, che nei tre anni precedenti al 1° gennaio 2023 non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica (possono partecipare coloro che hanno avuto la progressione a decorrere dal 1° gennaio 2020) e nei due anni precedenti al 1° gennaio 2023 non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43 (codice disciplinare), comma 3, lett. f), del CCNL Funzioni Centrali del 9 maggio 2022, al rimprovero scritto.
2. L'esclusione dalla procedura, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 3

(Valutazione dei titoli)

1. Saranno valutati i titoli posseduti alla data del 31 dicembre 2022 e conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2019 (esclusi i titoli di studio, di cui è valutato il mero possesso alla data del 31 dicembre 2022).
2. Le procedure tengono conto, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Funzioni Centrali 2019-2021, della media delle ultime valutazioni individuali annuali conseguite, dell'esperienza professionale maturata, nonché dei criteri correlati alle capacità culturali e professionali acquisite.
3. Inoltre, per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è attribuito un punteggio aggiuntivo del 3% calcolato sulla somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui ai successivi punti B. e C., ai sensi dell'art.14, comma 2, lettera f) del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021.

4. Punteggi:

- A. Media delle ultime valutazioni individuali annuali conseguite (2022, 2021 e 2020)** **Max p. 40,00**

Da punti 20 a punti 19	p. 40,00
Da punti 18 a punti 15	p. 25,00
Da punti 14 a punti 10	p. 15,00
Da punti 10 a punti 4	p. 0,00



Avvocatura Generale dello Stato

B. Esperienza professionale maturata **Max P.**
40,00

B.1. Per ogni anno di servizio, o frazione di anno superiore a un semestre, prestato nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato **p. 1,2 per ogni anno**

B.2. Per ogni anno di servizio, o frazione di anno superiore a un semestre, prestato nei ruoli di altra Pubblica amministrazione **p. 0,80 per ogni anno**

C. Capacità culturali e professionali acquisite **Max P.**
18,00

C.1. Titolo di studio

- diploma di laurea nella terza area **p. 6,00**

- diploma di scuola secondaria superiore nella seconda area **p. 6,00**

- diploma di scuola media nella prima area **p. 6,00**

C.2. Altri titoli culturali **p. 2,00**

- titolo di studio superiore a quello valutato al punto precedente **p. 1,00**

- titolo compreso tra i seguenti:

master o specializzazione post-universitaria, abilitazione all'esercizio di professione, iscrizione ad albo professionale, abilitazione all'insegnamento, iscrizione ad elenchi di professionisti riconosciuti dallo Stato **p. 1,00**

C.3. Incarichi previsti da disposizioni normative o contrattuali (non di nomina sindacale) conferiti con provvedimenti dell'Avvocato Generale, del Segretario Generale o dell'Avvocato distrettuale

P. 1,00 per ogni incarico per un massimo di 10 punti

D. Punteggio aggiuntivo di cui all'art. 14, comma 2, lettera f) del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni (prenderà il punteggio chi non ha avuto progressioni dal 2018) **Max P. 2,00**

5. Nel caso in cui si determini una parità di punteggio nella graduatoria finale della procedura, l'attribuzione del "differenziale stipendiale" sarà determinata in base al seguente ordine di priorità, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. g) del CCNL Funzioni Centrali 2019/2021:



Avvocatura Generale dello Stato

- maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato;
- minore età anagrafica.